

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la reciproca promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Colombo il 25 marzo 1987 dal nostro Ambasciatore in quella sede e, per lo Sri Lanka, dal presidente della Commissione interministeriale sugli accordi di promozione e protezione degli investimenti, signor W. M.P.B. Menidikwala.

La firma dell'Accordo è intervenuta in un periodo in cui la situazione economica dello Sri Lanka si è alquanto deteriorata a seguito dell'intensificarsi dei disordini interni originati dalla crisi tamilica, ma anche per cause più generali, legate al persistente basso livello dei prezzi delle materie prime di cui il Paese è esportatore.

Ne hanno risentito i rapporti economici e commerciali del Paese con l'estero; sono diminuiti sia gli introiti del turismo sia le rimesse degli emigrati, mentre sono aumentati gli interessi sul debito estero. L'interscambio commerciale ha registrato una sensibile contrazione delle esportazioni, mentre sono aumentate le importazioni, aggravando così ulteriormente il *deficit* con l'estero.

Anche i rapporti economici dello Sri Lanka con l'Italia hanno risentito della crisi in atto. L'interscambio, salito alquanto nel 1985 (44,4 miliardi di lire di nostre importazioni contro 36,6 miliardi di esportazioni), è tornato a scendere nel 1986, permanendo un saldo negativo a carico dell'Italia. Nei primi undici mesi del 1987 l'interscambio si è ulteriormente ridotto del 3 per cento.

Nonostante l'attuale non facile situazione del Paese, vi sono tuttavia motivate ragioni di fiducia nella sua capacità di ripresa e di sviluppo quando verranno a cessare i conflitti che lo affliggono.

L'Accordo in parola potrà quindi rivelarsi un utile strumento di garanzia per le imprese italiane che vorranno intraprendere investimenti nello Sri Lanka, sia nelle zone speciali di libero scambio recentemente colà istituite, che nel resto del Paese.

Quanto alle condizioni dell'Accordo, va osservato che in esso è stata recepita pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

Oltre alla clausola della Nazione più favorita, con le consuete eccezioni (articolo 3), l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di espropriazione e danni conseguenti ad eventi bellici (articolo 4), il libero trasferimento dei proventi ed altri redditi da investimento (articolo 6) ed una organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie (articolo 11).

Annesso all'Accordo è un Protocollo, che chiarisce opportunamente alcuni aspetti interpretativi e fornisce i necessari dettagli tecnici relativi ad alcuni punti di applicazione dell'Accordo stesso.

Lo Sri Lanka ha già concluso accordi per la promozione e la protezione degli investimenti con la Gran Bretagna, Hong Kong, la Repubblica di Corea, Francia, Singapore, Romania, Svizzera, Svezia, Canada, Giappone, Finlandia, Unione belga-lussemburghese, Olanda, Danimarca, Norvegia e la Repubblica popolare cinese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka (di seguito indicati come le Parti Contraenti),

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi,  
INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese,  
RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo:

1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

- a) la proprietà di beni immobili o mobili nonché ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- b) quote, titoli ed obbligazioni delle società e ogni tipo di interesse nelle proprietà di tali società;
- c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
- d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale (compresi i marchi), processi tecnici, diritti riguardanti il know-how e i nomi commerciali;
- e) le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento purchè tale modifica non sia contraria alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'investimento è stato effettuato.

2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

3) Col termine investitore si intendono i cittadini e le società di ciascuna Parte Contraente.

- a) Col termine cittadini si intendono le persone fisiche che in conformità alle normative di ciascuna Parte Contraente sono considerate aventi la cittadinanza di quello Stato.
- b) Per società si intendono: le società di capitale, le imprese o le associazioni costituite o fondate secondo le leggi in vigore di ciascuna Parte Contraente, con o senza responsabilità limitata e con, o senza, scopo di lucro e aventi la loro sede nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
- 4) Il termine "territorio" indica con riguardo all'Italia e allo Sri Lanka il territorio che costituisce rispettivamente la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Sri Lanka.

### ARTICOLO 3

1) Il trattamento accordato agli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.

2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.

3) Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o Convenzione Economica Internazionale Multilaterale ovvero in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi di frontiera.

### ARTICOLO 4

1) Gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere espropriati o nazionalizzati o soggetti a misure di effetto equivalente a quello dell'espropriazione o della nazionalizzazione (di seguito denominate col termine di espropriazione) nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi di pubblico interesse e contro indennizzo. Tale indennizzo sarà equivalente al valore di mercato degli investimenti calcolato, al momento in cui l'espropriazione è stata dichiarata, in base a parametri internazionalmente accettati. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.

3) Ove gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi simili nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo.

### ARTICOLO 5

1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.

2) La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art. 5) del Protocollo.

### ARTICOLO 6

Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni, relativi all'investimento operato nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:

- 1) proventi;
- 2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 2;
- 3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
- 4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- 5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- 6) il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4.

Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento effettuato dall'altra Parte Contraente sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario, dopo il pagamento delle imposte, di quanto altro legalmente dovuto e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco.

### ARTICOLO 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga di ciascuna Parte Contraente in tali diritti non eccederà i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme (o degli importi) dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

ARTICOLO 8

I trasferimenti di cui agli art. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni o intese contrattuali è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà concesso il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da investitori dello Sri Lanka nel territorio dell'Italia in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonché agli investimenti di investitori italiani nel territorio dello Sri Lanka in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 11<sup>o</sup>

1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due Parti attraverso i canali diplomatici.

2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.

3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue:

Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.

4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente può, in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente, o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà

affidato al Vice-Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

5) Il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura.

Il Tribunale arbitrale prenderà la propria decisione a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.

6) Ogni Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti uguali da ambedue le Parti Contraenti.

#### ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

#### ARTICOLO 13

1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.


Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di ciascuna delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.

2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli art. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.


In fede di che i sottoscrittori, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette, in italiano, singalese ed inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA



PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka sulla Reciproca Promozione e Protezione degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.

1) Tutti gli investimenti saranno, fatto salvo il presente accordo, governati dalle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nella quale tali investimenti vengono effettuati.

2) Ad articolo 2

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zona marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ed alle proprie leggi e regolamenti interni.

3) Ad articolo 3

Le "attività" menzionate nell'art. 3, Comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento così come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche e dei beni in relazione all'investimento.

4) Ad articolo 5

1) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, la controversia può, a richiesta della Parte Contraente interessata, essere sottoposta:

- a) al giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione; oppure
- b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc ai fini del lodo;
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti ai fini dell'arbitrato, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa il 18 marzo 1965 a Washington.

2) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue:

- a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi, e il Presidente entro quattro mesi, dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l'altro dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.  
Se le nomine non sono effettuate entro il periodo sopra menzionato, l'una o l'altra delle due Parti può invitare il Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti a procedere alle nomine richieste.
- b) Il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura arbitrale. Ma esso può, nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.
- c) Il Tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in conformità alla normativa interna.
- d) Il lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le norme sui conflitti di legge, della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonché con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da ambedue le Parti Contraenti.
- e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.

#### 5) Ad Articolo 6

I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.

#### 6) Ad Articolo 8

La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 6 è considerata soddisfatta qualora il trasferimento avvenga entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali.


Ciascuna Parte Contraente può in presenza di eccezionali difficoltà di bilancio dei pagamenti esercitare di fatto e in buona fede e per un periodo di tempo limitato i poteri conferitile dalle proprie leggi.

7) Ad Articolo 10


Le disposizioni dell'Articolo 10 si applicheranno a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte dopo il 7 settembre 1978.

Fatto in duplice esemplare in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette in italiano, singalese ed inglese. I tre testi sono egualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA



PIÙ COPIA CONFORME



AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

DESIRING to intensify economic cooperation between both countries,

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either country in the territory of the other country and

RECOGNIZING that promotion and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by investors of the other Contracting Party, permit such investments according to its laws and regulations and accord such investments fair and equitable treatment.

ARTICLE 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in conformity with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

b) shares, stock and debentures of Companies or any interests in the property of such Companies.

c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance under contract having an economic value;

d) copyrights, industrial property rights (including trade marks), technical processes, rights with respect to know-how and trade names;

e) concessions under law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment, provided that such alteration is not contrary to the legislation of the State in the territory of which the investment is made and to the required procedures for the admission of the initial investment.

(2) The term "returns" means: the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means: Nationals and Companies of either Contracting Party.

a) "Nationals" means:

Physical persons who according to the respective legislations of each Contracting Party are considered citizens of that country.

b) "Companies" means:

Corporations, firms or associations, incorporated or constituted under the laws in force of either Contracting Party whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit and having its seat within the territory of either Contracting Party.

(4) The term "Territory" means in respect of Italy and Sri Lanka the territory which constitutes the Republic of Italy and the Republic of Sri Lanka respectively.

### ARTICLE 3

(1) The treatment accorded to the investments by the investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to the investments by investors of any third State.

(2) The treatment accorded to the activities associated with investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, shall not be less favourable than that accorded to the activities associated with investments by investor of any third State.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a Customs Union, Common Market, Free Trade Zone, economic multilateral international Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

### ARTICLE 4

(1) Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy adequate protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Investments made by investors of each Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subject to measures having effect equivalent to expropriation or nationalization (hereinafter referred to as expropriation) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and against compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the investments at the time when the expropriation was declared, on the basis of internationally accepted parameters.

The payment thereof shall be made in convertible currency, freely transferable and without undue delay.

(3) When investments by investors of either Contracting Party suffer losses

owing to war, other armed conflict, a state of national emergency or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall receive an adequate compensation.

#### ARTICLE 5

(1) Disputes on matters mentioned in Paragraph 2, Article 4 concerning the conformity of the expropriation with the laws and regulations of the Contracting Party which made the expropriation may, upon the request of the interested party, be submitted to the competent court of that Contracting Party which made the expropriation.

(2) The dispute over the amount of the compensation mentioned in Paragraph 2, Article 4, shall be settled according to the provisions provided in (4) (Ad Article 5) in the Protocol.

#### ARTICLE 6

Either Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an investment in its territory by investors of the other Contracting Party, which is as follows:

- (1) returns;
- (2) royalties deriving from incorporeal rights as defined in Letters d) and e) of Paragraph 1, Article 2;
- (3) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;
- (4) amounts spent for the management of the investments in the territory of the other Contracting Party;
- (5) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;
- (6) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in Paragraph 3 of Article 4.

Nationals of either Contracting Party working in the territory of the other Contracting Party because of an investment made by the other Contracting Party will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of taxes, other legal dues and deduction of their living expenses spent therein.

#### ARTICLE 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investor.

As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4 and 6 shall apply respectively.

#### ARTICLE 8

Transfers under Article 4, 6 and 7 shall be made without undue delay after the performance of the fiscal obligations. Such transfers shall be made in convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

#### ARTICLE 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

#### ARTICLE 10

The present Agreement shall also apply to investments made prior to the entering into force of this Agreement by investors in the territory of Italy according to its laws and regulations in force, and investments by investors of Italy in the territory of Sri Lanka according to its laws and regulations in force.

#### ARTICLE 11

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

(3) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

(4) If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments.

Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be

entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

(5) The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

(6) Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

#### ARTICLE 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

#### ARTICLE 13

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the completion of their respective internal procedures.

It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Article 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Colombo the 25th day of March of 1987, in Italian, Sinhala and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any difference in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF  
ITALY

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST  
REPUBLIC OF SRI LANKA

*C. C. C. C. C.*

## PROTOCOL

---

On signing the Agreement between the Republic of Italy and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) All investments shall, subject to this Agreement, be governed by the Laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.

### (2) Ad Article 2

This Agreement shall also apply to investments made by investors of one Contracting Party in the maritime zone or on the continental shelf where the other Contracting Party exercises its sovereignty, sovereign rights or jurisdiction according to international law and its internal laws and regulations.

### (3) Ad Article 3

The "activities" mentioned in Article 3, Paragraph 2 of this Agreement mean the management, maintenance, use and enjoyment of an investment as well as entry, stay, travel of physical persons and goods connected with the investment.

### (4) Ad Article 5

(i) When a dispute over the amount of compensation for expropriation between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party has not been settled within six months from the date of request for settlement, the dispute may, upon the request of either Party concerned, be submitted to:

(a) the competent court of the Contracting Party which made the expropriation for decision; or

(b) an ad hoc international arbitral tribunal for award; or

(c) the International Centre for the Settlement of Investments Disputes for arbitration in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States concluded on 18th March, 1965 in Washington.

(ii) The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement a Chairman who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties. The arbitrators shall be appointed within two months and the Chairman within four months from the date when one of the parties to the dispute informs the other of its intention to submit the dispute to arbitration.

If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Secretary General of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes to make the required appointment.

(b) The arbitral tribunal shall determine its own arbitral procedure. But it may, while determining its own procedure, make reference to the arbitral procedure of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes.

(c) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both Contracting Parties in accordance with the domestic laws.

(d) The arbitral award shall be made in accordance with the domestic laws including the rules of conflict of the Contracting Party which accepts investments and in accordance with the provisions in the Agreement as well as the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting Parties.

(e) Each Party shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the arbitral tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

#### (5) Ad Article 6

Reinvested returns shall enjoy the same protection as the original investment.

#### (6) Ad Article 8

The term "without undue delay" within the meaning of Article 8 is deemed to be fulfilled if a transfer is made expeditiously, within a reasonable period as is normally required according to international financial custom.

Each Contracting Party may in exceptional balance of payments difficulties exercise effectively and in good faith and for a limited period of time powers conferred by its laws.

(7) Ad Article 10

Provisions of Article 10 shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other after 7th September 1978.

Done in duplicate at Colombo the 25th day of March of 1987, in Italian, Sinhala and English languages. The three texts are equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST  
REPUBLIC OF SRI LANKA

